

dossier

21 dicembre 2021

Disposizioni urgenti per l'attuazione
del PNRR e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose

Edizione provvisoria

D.L. 152/2021 – A.S. 2483



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

Articolo 43-ter
***(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni
dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)***

L'**articolo 43-ter** stabilisce che il **credito d'imposta** riconosciuto agli investimenti effettuati per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi dalle imprese situate nei **comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 si applica nel rispetto** dei limiti e delle condizioni della comunicazione della Commissione europea cosiddetta *Temporary Framework*.

Preliminarmente si ricorda che l'articolo 18-*quater*, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 estende agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno, disciplinato dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 98 e successivi, della legge n. 208 del 2015 e successivamente modificato dall'articolo 7-*quater* del D.L. n. 243 del 2016), fino al 31 dicembre 2021 (comma 1). In particolare, il credito d'imposta è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese. Il comma 3 del medesimo articolo dispone la notificazione delle misure, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato recata dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Si ricorda che il sopra citato credito d'imposta, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016, è stato introdotto per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta devono presentare una comunicazione in via telematica all'[Agenzia delle Entrate](#) (provvedimento Agenzia Entrate del 14 aprile 2017, modificato in prima istanza con provvedimento del 29 dicembre 2017 e in seconda istanza con provvedimento del 9 agosto 2019). Ne sono esclusi i settori creditizio, finanziario e assicurativo, dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché le imprese considerate in difficoltà secondo la definizione recata dalla [comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01](#).

La disposizione in esame, introdotta in sede referente alla Camera, stabilisce che a decorrere **dal 1° gennaio 2021 e fino 31 dicembre 2021** il

richiamato **credito d'imposta** previsto dall'articolo 18-*quater* **si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 [COM \(2020\) 1863 final](#)** "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche.

A tale proposito, si ricorda che il 19 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione [COM \(2020\) 1863 final](#) "*Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak*", cd. "*Temporary Framework*". Si tratta di un quadro eccezionale e temporaneo volto a consentire agli Stati membri di adottare misure di intervento nell'economia in **deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato**. Nella Comunicazione, la Commissione ha definito le condizioni di compatibilità da applicare a tali misure. Ai sensi della Comunicazione, gli Stati membri devono dimostrare che le misure notificate alla Commissione sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio al grave turbamento dell'economia generato dall'epidemia e che sono pienamente rispettate tutte le condizioni previste nella stessa Comunicazione. Per una ricostruzione dettagliata e aggiornata sul *Temporary Framework* si consiglia la lettura del tema *web* [Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19: il quadro europeo](#) sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.